SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 38**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero per i beni culturali e ambientali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U e dei modelli aggiuntivi 740/A e 740/B, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché del modello 740/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del modello 740/R concernente l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da presentare nell'anno 1996.

96A1019

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S, 750/U concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 750/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 750/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1996 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/V concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 760/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del modello 760/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1996 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/A-1, 770/A-2, 770/A-3, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, il modello aggiuntivo del quadro L, il modello aggiuntivo dei quadri N, P, Q, R, S, T, e i modelli 770-*bis* e 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1996 da parte dei sostituti di imposta.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1995 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1995, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

Da 96A1020 a 96A1023

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 febbraio 1996, n. 58.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3645):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro delle finanze (FANTOZZI) il 5 gennaio 1996.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 5 gennaio 1996, con pareri delle commissioni I, V, IX e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 gennaio 1996.

Esaminato dalla VI commissione il 17 gennaio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 2496):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 26 gennaio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 gennaio 1996.

Esaminato dalla 6ª commissione il 31 gennaio 1996; 7 febbraio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 7 febbraio 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 12, è ripubblicato il testo del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

96G0067

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 1996.

Dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i movimenti franosi che hanno interessato i comuni di Farini, Canossa, Montese e Gaggio Montano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le deliberazioni della giunta della regione Emilia-Romagna n. 111 del 1° febbraio 1996 e n. 182 del 6 febbraio 1996 con le quali viene avanzata la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di Farini (Piacenza), Canossa (Reggio Emilia), Montese (Modena) e Gaggio Montano (Bologna);

Rilevato che la richiesta viene confermata in data 2 febbraio 1996 dai prefetti di Piacenza e Reggio Emilia, in data 1° febbraio 1996 dal prefetto di Modena e in data 6 febbraio 1996 dal Prefetto di Bologna;

Considerato che, a seguito delle intense precipitazioni meteoriche che nei mesi di novembre e dicembre 1995 e nel gennaio 1996 hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna, si sono attivati numerosi movimenti franosi e, nei comuni di Farini (Piacenza), Canossa (Reggio Emilia), Montese (Modena) e Gaggio Montano (Bologna), i fenomeni hanno assunto una entità rilevante tale da costituire immanente pericolo per la sicurezza degli abitanti e grave pregiudizio per le abitazioni, le infrastrutture, le opere idrauliche e le attività produttive. In particolare:

per il comune di Farini il movimento franoso si è sviluppato sul versante in destra orografica del torrente Nure, di fronte al centro abitato, sollevando e restringendo l'alveo del medesimo corso d'acqua;

per il comune di Canossa la riattivazione di una paleofrana in località Vedriano ha interessato un fronte di 2,5 km in destra orografica del torrente Tassobbio, minaccia l'occlusione del torrente e ha reso impraticabili le uniche strade di collegamento fra le frazioni di Borzano-Roncovetro e Vedriano;

per il comune di Montese, fra le frazioni di Maserno e Castelluccio, il fenomeno franoso si è acutizzato e minaccia la stabilità di alcuni fabbricati di civile abitazione e delle strutture di aziende agricole, nonché l'occlusione di un lungo tratto del torrente Tagliati;

per il comune di Gaggio Montano, località Marano, il movimento franoso ha interessato la strada statale n. 64 Porrettana, ha determinato il crollo di tre delle sei abitazioni precedentemente evacuate a seguito di ordinanza del sindaco, l'interruzione della fornitura del gas a seguito del cedimento della conduttura, mentre il giorno 6 febbraio il piede di frana ha raggiunto l'alveo del fiume Reno causando un sensibile restringimento della sezione trasversale della corrente con rigurgito a monte;

Rilevato che, da accertamenti tecnici eseguiti, i predetti fenomeni franosi costituiscono un grave stato di incombente pericolo per l'esondazione di corsi d'acqua, per la viabilità di strade anche statali, per danni ai centri abitati ed alle strutture aziendali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1996;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 gennaio 1997, lo stato di emergenza per gli eventi franosi verificatisi nei comuni di Farini, di Canossa (località Vedriano), di Montese (frazioni di Maserno e Castelluccio), e di Gaggio Montano (località Marano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Presidente: DINI

96A0934

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 febbraio 1996.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di acquisto mediante asta competitiva ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 13 novembre 1995, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto il proprio decreto n. 728265 del 21 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:

a) buoni poliennali del Tesoro 12% 1° gennaio 1992-1° gennaio 1997, in circolazione per nominali lire 15.541.193.500.000;

b) buoni poliennali del Tesoro 12,50% 1° gennaio 1991-1° gennaio 1998, in circolazione per nominali L. 7.500.544.800.000;

c) buoni poliennali del Tesoro 12,50% 19 marzo 1991-19 marzo 1998, in circolazione per nominali L. 6.000.936.600.000;

Vista la nota n. 00293314 del 1° dicembre 1995 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del menzionato decreto 13 novembre 1995, il quale prevede che con successivo decreto del Ministro del tesoro si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato ed annullati, con riferimento anche alle relative cedole, nonché l'importo dei titoli in essere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto 13 novembre 1995, citato nelle premesse, si accerta che in data 30 novembre 1995 l'importo dei prestiti oggetto dell'operazione di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risulta come di seguito specificato:

a) buoni poliennali del Tesoro 12% 1° gennaio 1992-1° gennaio 1997: nominale acquistato lire 2.086.360.000.000, per un controvalore pari a lire 2.202.869.570.000, di cui L. 91.278.250.000 relative a centocinquanta giorni di dietimi di interesse netti, e nominale residuo in circolazione L. 13.454.833.500.000;

b) buoni poliennali del Tesoro 12,50% 1° gennaio 1991-1° gennaio 1998: nominale acquistato lire 535.655.000.000, per un controvalore pari a lire 576.769.165.856, di cui L. 24.411.360.856 relative a centocinquanta giorni di dietimi di interesse netti, e nominale residuo in circolazione L. 6.964.889.800.000;

c) buoni poliennali del Tesoro 12,50% 19 marzo 1991-19 marzo 1998: nominale acquistato lire 395.000.000.000, per un controvalore pari a lire 416.985.625.000, di cui L. 8.640.625.000 relative a settantadue giorni di dietimi di interesse netti, e nominale residuo L. 5.605.936.600.000.

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti saranno apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale dell'operazione, addebitato al «Fondo» il 30 novembre 1995, giorno fissato per il regolamento, ammonta a L. 3.197.076.913.106 ed è comprensivo dell'importo di L. 452.552.250, dovuto alla Banca d'Italia a titolo di provvigione, nella misura dello 0,015% del capitale nominale dei titoli riacquistati dal Tesoro, ai sensi dell'art. 8 del menzionato decreto ministeriale n. 728265 del 21 novembre 1995.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

96A0951

DECRETO 6 febbraio 1996.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di acquisto mediante asta competitiva ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 13 dicembre 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 13 novembre 1995, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto il proprio decreto n. 728587 del 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1995, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:

a) buoni poliennali del Tesoro 12% 17 gennaio 1992-17 gennaio 1999, in circolazione per nominali L. 10.000.123.600.000;

b) buoni poliennali del Tesoro 12% 18 maggio 1992-18 maggio 1999, in circolazione per nominali L. 7.501.003.400.000;

c) certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1991-1° ottobre 1998, in circolazione per nominali lire 11.000.000.000.000;

d) certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1992-1° aprile 1999, in circolazione per nominali lire 12.000.000.000.000;

Vista la nota n. 00311234 del 22 dicembre 1995 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del menzionato decreto 13 novembre 1995, il quale prevede che con successivo decreto del Ministro del tesoro si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato ed annullati, con riferimento anche alle relative cedole, nonché l'importo dei titoli in essere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto 13 novembre 1995, citato nelle premesse, si accerta che in data 21 dicembre 1995 l'importo dei prestiti oggetto dell'operazione di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risulta come di seguito specificato:

a) buoni poliennali del Tesoro 12% 17 gennaio 1992-17 gennaio 1999: nominale acquistato lire 457.305.000.000, per un controvalore pari a lire 496.120.044.223, di cui L. 20.673.996.723 relative a centocinquantacinque giorni di dietimi di interesse netti, e nominale residuo in circolazione L. 9.542.818.600.000;

b) buoni poliennali del Tesoro 12% 18 maggio 1992-18 maggio 1999: nominale acquistato L. 370.000.000.000, per un controvalore pari a L. 389.174.166.790, di cui L. 3.669.166.790 relative a trentaquattro giorni di dietimi di interesse netti, e nominale residuo in circolazione L. 7.131.003.400.000;

c) certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1991-1° ottobre 1998: nominale acquistato L. 718.900.000.000, per un controvalore pari a L. 743.541.628.750, di cui L. 16.417.878.750 relative a ottantuno giorni di dietimi di interesse netti, e nominale residuo L. 10.281.100.000.000;

d) certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1992-1° aprile 1999: nominale acquistato L. 967.155.000.000, per un controvalore pari a L. 1.000.227.732.312, di cui L. 22.087.402.312 relative a ottantuno giorni di dietimi di interesse netti, e nominale residuo L. 11.032.845.000.000.

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti saranno apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale dell'operazione, addebitato al «Fondo» il giorno 21 dicembre 1995 fissato per il regolamento, ammonta a L. 2.629.440.576.075 ed è comprensivo dell'importo di L. 377.004.000, pari allo 0,015% del capitale nominale dei titoli riacquistati dal Tesoro, dovuto a titolo di provvigione per la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del menzionato decreto ministeriale n. 728587 del 13 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

96A0952

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per l'Abruzzo, la Campania, il Lazio, la Lombardia, la Liguria, le Marche, il Piemonte, la Sardegna, l'Umbria ed il Veneto, hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari in data 18 dicembre 1995 per l'adesione del personale allo sciopero indetto su scala nazionale dalle organizzazioni sindacali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato come segue:

In data 18 dicembre 1995:

uffici I.V.A. di: Caserta, Macerata, Savona;

uffici del registro di: Roma atti privati, Roma bollo radio assicurazioni, Civitavecchia, Rieti, Milano, successioni, Milano atti privati 1, Desio, Monza, Teramo, Terni, Cagliari atti giudiziari bollo demanio, Pieve di Cadore, Genova atti giudiziari, La Spezia;

commissione tributaria di primo grado di Ivrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A0947

DECRETO 13 febbraio 1996.

Accertamento del cambio delle valute estere per l'anno 1995, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, recante: «Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto l'art. 4, comma 6, della suindicata legge il quale prevede che viene annualmente stabilito con decreto del Ministro delle finanze il controvalore in lire degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 della legge 4 agosto 1990, n. 227;

Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, con cui è stato abolito il fixing delle valute e definito un cambio alternativo di riferimento;

Considerata la necessità di provvedere altresì all'accertamento del cambio delle altre valute non previste dall'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1996, con il quale è stato accertato il cambio delle valute estere per l'anno 1995;

Considerato che gli importi del controvalore in lire di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale sono stati indicati in misura errata e che occorre, pertanto, sostituire il medesimo provvedimento;

Acquisita la comunicazione dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale comunicazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il controvalore in lire degli importi in valuta, rilevato ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, per l'anno 1995 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.628,911
E.C.U.	»	2.107.229
Marco tedesco	»	1.137,995
Franco francese	»	326,629
Lira sterlina	»	2.571,647
Fiorino olandese	»	1.015,935
Franco belga	»	55,311
Peseta spagnola	»	13,075
Corona danese	»	290,941
Lira irlandese	»	2.612,826
Dracma greca	»	7,036
Escudo portoghese	»	10,870
Dollaro canadese	»	1.186,978
Yen giapponese	»	17,452
Franco svizzero	»	1.379,871
Scellino austriaco	»	161,757
Corona norvegese	»	257,229
Corona svedese	»	228,399
Marco finlandese	»	373,431
Dollaro australiano	»	1.207,163

Art. 2.

1. Il controvalore delle altre valute estere non previste dall'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, per l'anno 1995 è accertato come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,427
Albania:		
Lek	»	16,040
Algeria:		
Dinaro algerino	»	34,582
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,215
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	909,542
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	433,958
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.627,412
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	909,092
Azerbaigian:		
Manat	Lit.	0,369
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.627,276
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.316,363
Bangladesh:		
Taka	»	40,080
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	809,066
Belize:		
Dollaro Belize	»	813,638
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.627,276
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	50,161
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,139
Birmania:		
Kyat	»	291,249
Bolivia:		
Boliviano	»	338,967
Botswana:		
Pula	»	589,069
Brasile:		
Real	»	1.778,503
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.147,295
Bulgaria:		
Lev	»	24,231
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,809
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,687
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	19,612
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	602,694
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.964,374
Cile:		
Peso cileno	»	3,931
Cina:		
Renmimbi	»	194,942
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.601,517
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,787
Comore Isole:		
Franco Comore	»	4,354
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	3,265
Corea del Nord:		
Won Nord	»	756,872
Corea del Sud:		
Won Sud	»	2,112
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	9,081
Croazia:		
Kuna Croazia	»	311,175

Paese / Valuta		
Cuba:		
Peso cubano	Lit.	1.627,276
Dominicana:		
Peso dominicano	»	118,457
Ecuador:		
Sucre	»	0,647
Egitto:		
Lira egiziana	»	479,596
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	185,866
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	443,084
Estonia:		
Corona Estonia	»	141,624
Etiopia:		
Birr	»	275,070
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.573,698
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.157,241
Filippine:		
Peso filippino	»	63,297
Gambia:		
Dalasi	»	168,633
Ghana:		
Cedi	»	1,373
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	48,671
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.570,578
Gibuti Rep.:		
Franco Gibuti	»	9,156
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.322,632
Guatemala:		
Quetzal	»	280,192
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,100
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,627
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,405
Haiti:		
Gourde	»	86,607
Honduras:		
Lempira	»	173,786
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	210,377
India:		
Rupia indiana	»	50,158
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,725
Iran:		
Rial iraniano	»	0,683
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.011,938
Islanda:		
Corona islandese	»	25,109
Israele:		
Shekel	»	540,216
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	Lit.	86,141
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	25,534
Kenya:		
Scellino keniota	»	31,950
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.445,118
Laos:		
Nuovo Kip	»	2,064
Lesotho:		
Maluti	»	448,520
Lettonia - Latvia:		
Nuovo Lat	»	3.078,927
Libano:		
Lira libanese	»	1,003
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.627,276
Libia:		
Dinaro libico	»	4.566,339
Lituania:		
Lita Lituania	»	406,724
Macao:		
Pataca	»	203,656
Macedonia:		
Dinaro	»	42,558
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,401
Malawi:		
Kwacha	»	106,292
Malaysia:		
Ringgit	»	648,686
Maldive:		
Rufiya	»	138,256
Malta:		
Lira maltese	»	4.616,104
Marocco:		
Dirham Marocco	»	191,247
Mauritania:		
Ouguiya	»	12,707
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	91,657
Messico:		
Peso messicano	»	254,556
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	359,947
Mongolia:		
Tugrik	»	3,759
Mozambico:		
Metical	»	0,207
Nepal:		
Rupia nepalese	»	32,148
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	216,370
Nigeria:		
Naira	»	73,967
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.067,503

Oman:		
Rial Oman	Lit.	4.226,691
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	51,407
Panama:		
Balboa	»	1.627,276
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.274,934
Paraguay:		
Guarani	»	0,829
Perù:		
New Sol	»	726,863
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	17,961
Polonia:		
Zloty	»	670,732
Qatar:		
Riyal Qatar	»	447,156
Repubblica Ceca:		
Corona ceca	»	61,493
Repubblica Slovacca:		
Corona slovacca	»	54,666
Romania:		
Leu	»	0,807
Russia:		
Rublo Russia (M)	»	0,357
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	8,325
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	498,015
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.570,578
São Tomé:		
Dobra	»	1,154
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	342,450
Sierra Leone:		
Leone	»	2,329
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.147,295
Siria:		
Lira siriana	»	40,500
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,689
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,621
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	31,973
Sud Africa:		
Rand	»	448,520
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	31,968
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,734
Swaziland:		
Lilangeni	Lit.	448,517
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	61,291
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,838
Thailandia:		
Bahat	»	65,258
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.236,141
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	285,563
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.723,595
Turchia:		
Lira turca	»	0,035
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,011
Uganda:		
New scellino	»	1,687
Ungheria:		
Forint ungherese	»	13,031
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	259,446
Vanuatu:		
Vatu	»	14,466
Venezuela:		
Bolivar	»	9,353
Vietnam:		
Dong	»	0,146
Western Samoa:		
Taia	»	655,622
Yemen Merid.:		
Rial	»	1.854,188
Yemen Sett.:		
Rial	»	28,575
Zaire:		
New Zaire	»	0,351
Zambia:		
Kwacha	»	1,875
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	187,922

Art. 3.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1996.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A0992

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 febbraio 1996.

Tariffe dei diritti di segreteria per il registro delle imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, recante il tariffario dei diritti di segreteria delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa e sulle iscrizioni in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi;

Visto l'art. 13, comma 13, lettere *b)* e *c)*, e comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui la tabella, gli importi e i relativi aggiornamenti dei diritti fissi per atti da pubblicare o menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata - BUSARL, e i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del cui deposito è fatta menzione nel BUSARL ai sensi dell'art. 2435 del codice civile sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro tenendo conto su base nazionale dei costi inerenti all'erogazione dei servizi stessi;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede la istituzione presso le camere di commercio dell'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Visto il regolamento di attuazione di detto art. 8, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, e comma 2, nonché l'art. 31;

Ritenuto, in sede di prima attuazione, nelle more di una complessiva revisione, ai sensi dell'art. 13, comma 13, della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'elenco, delle tariffe e delle modalità di esazione dei diritti di segreteria e in attesa della completa attivazione di tutti gli istituti previsti dal regolamento, di dover provvedere all'approvazione dei diritti di segreteria per le iscrizioni nel registro delle imprese e per la connessa attività di emissione di certificati, visure ed elenchi, nonché per l'estrazione dall'archivio di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del regolamento di attuazione di copie e visure di atti e documenti;

Ritenuto altresì di dover provvedere all'approvazione di una nuova tabella dei diritti fissi per gli atti da pubblicare o menzionare nel fascicolo regionale del BUSARL, nonché all'approvazione di appositi diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del cui deposito è fatta menzione nel BUSARL e per la bollatura e la numerazione da parte dell'ufficio del registro delle imprese dei libri e delle scritture contabili a norma dell'art. 2215 del codice civile;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione del costo annuo complessivo della fornitura dei servizi derivanti dalla tenuta del registro delle imprese sulla base della previsione dei flussi di domande di iscrizione e di deposito di atti, delle richieste di pubblicazione o di menzione nel BUSARL, delle richieste di certificati e di visure e delle richieste di bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili, nonché del costo medio, su base nazionale, di ciascuna operazione di iscrizione, pubblicazione o menzione e del costo medio amministrativo di ciascuna operazione di rilascio di certificati e visure e di bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili;

Preso atto delle previsioni di flusso e dei conteggi, con particolare riferimento al calcolo dei costi medi di ciascuna delle operazioni di iscrizione e menzione sulla base, oltre che dei tempi standard di impiego delle risorse umane e delle risorse tecniche, anche, pro quota, dei relativi immobilizzi e dei costi generali addebitabili, risultanti da specifica relazione tecnica conservata agli atti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la tariffa dei diritti di segreteria di cui all'allegato *A*, annesso al presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore in concomitanza all'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

ALLEGATO *A*

DIRITTI DI SEGRETERIA

		Diritto di Segr.	NOTE
	SOCIETA'		(1) (2) (3)
1	**Prima Iscrizione:**		
1 . 1	con modello cartaceo	100.000	
1 . 2	su supporto informatico	70.000	
2	**Iscrizione di modifica e canc.:**		(2) (3)
2 . 1	con modello cartaceo	50.000	
2 . 2	supporto informatico	35.000	
3 . 1	**Deposito Bilanci**	40.000	
4	**Diritti di pubblicazione Busarl**		(4)
4 . 1	prima parte	60.000	
4 . 2	terza parte	20.000	(5)
4 . 3	deposito bilanci	10.000	
5	**Deposito Elenco Soci:**		
5 . 1	con modello cartaceo	20.000	
5 . 2	su supporto informatico o Modello ES	10.000	
	IMPR. INDIV./AGRIC./SOC.SEMPL./R.E.A		(1) (2)
6	**Prima Iscrizione:**		
6 . 1	con modello cartaceo	45.000	
6 . 2	su supporto informatico	30.000	
7	**Iscrizione di modifica :**		
7 . 1	con modello cartaceo	30.000	
7 . 2	su supporto informatico	20.000	
7 . 3	**Cancellazione ditte individ.**	0	
8 . 1	**Prima annotaz. di Impr.Artig.Indiv.**	15.000	
9 . 1	**Altre domande di iscriz. o dep.**	20.000	(6)
10	**CERTIFICATI**		
10 . 1	Iscr./Anagr./Di dep./Iscr.Abbr./Non iscr.	7.000	
10 . 2	Storico	10.000	
10 . 3	Speciale	15.000	
10 . 4	Assetto proprietario/scheda soci	7.000	
10 . 5	Reg.Ditte/R.E.A.	7.000	

		Diritto di Segr.	NOTE
11	**VISURE Allo Sportello**		
11 . 1	Protocollo	3.000	
11 . 2	Ordinaria	5.000	
11 . 3	Storica	10.000	
11 . 4	Assetto proprietario/scheda soci	5.000	
11 . 5	Reg.Ditte/R.E.A.	5.000	
11 . 6	Trasferimento proprietà	5.000	
12	**Visure da terminale self-service**		
12 . 1	**senza stampa** a richiesta	1.000	
13	**VISURE da Terminale**		(7)
13 . 1	Protocollo	1.000	
13 . 2	Ordinaria	3.000	
13 . 3	Storica	4.000	
13 . 4	Assetto proprietario/scheda soci	1.000	
13 . 5	Reg.Ditte/R.E.A.	3.000	
14	**ELENCHI:**		
14 . 1	allo sportello	20.000	
	+ per nominativo	200	
14 . 2	da terminale per nominativo	200	(7)
15 . 1	**Bollatura e numerazione dei libri societari e contabili** per ogni 500 pagine o frazione di 500	10.000	(8)
16	**Archivio Ottico**		
16 . 1	Copie Bilanci e Atti allo sportello	5.000	
	+ per pag.estratta	100	
16 . 2	Visure Bilanci e Atti allo sportello	4.000	
	+ per pag.estratta	100	
16 . 3	Visure Bilanci e Atti da terminale	1.000	(7)
17	**Archivio cartaceo**		
17 . 1	Copie Atti e Bilanci allo sportello	10.000	
	+ per pag.estratta	200	
17 . 2	Visure Atti e Bilanci allo sportello	9.000	
	+ per pag.estratta	200	
17 . 3	Consultazione fascicolo	30.000	(9)

18 . 1	Iscriz.Ditte individ.già iscritte al Reg.Ditte e iscrizione delle Imprese Agricole attive al momento della costituzione del Reg. Imprese	15.000	(10)

(1) Il diritto di prima iscrizione e iscrizioni successive è comprensivo del costo della visura spedita. Nessun diritto è dovuto per l'autentica delle firme di chi presenta la domanda.

(2) Se si denuncia anche un 'unità operativa o i dati per il repertorio, il diritto rimane invariato.

(3) Le Società che denunciano un fatto solo per il R.E.A., pagano il diritto previsto per il repertorio, voce 6, nel caso di prima iscrizione e voce 7, nel caso di iscrizione di modifica o cancellazione.

(4) Il diritto è dovuto alle C.C.I.A.A. capoluogo di regione.

(5) Ove sia consentita la presentazione di più atti con il medesimo modello, per la pubblicazione è dovuto un solo diritto.

(6) Ulteriori domande non previste nelle categorie precedenti.

(7) Il diritto di segreteria non comprende i costi.del servizio telematico.

(8) Per la comunicazione alla C.C.I.A.A. della bollatura e numerazione dei libri effettuata presso il Notaio, non è previsto alcun diritto.

(9) La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.

(10) Il pagamento del diritto di iscrizione (L.15.000) verrà effettuato insieme al pagamento del Diritto annuale, nell'anno successivo all'iscrizione.

96A0993

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 30 gennaio 1996.

Modificazioni al regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, approvato con deliberazione n. 15/94. (Deliberazione n. 106/96).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dalla legge 15 luglio 1994, n. 448, il quale demanda al Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica l'approvazione di un apposito regolamento di attuazione della legge medesima, per le parti di competenza del Senato;

Visto l'art. 9-*bis* della legge medesima, introdotto dalla legge 27 luglio 1995, n. 309, recante norme in tema di contributo per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive;

Delibera:

Alla propria deliberazione n. 15/94 del 21 luglio 1994 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 1, comma 1, aggiungere, dopo le parole: «di cui all'art. 9, comma 2» le seguenti: «e 9-*bis*», nonché aggiungere, dopo il comma 3, il seguente: «4. Le precedenti disposizioni si applicano anche in occasione di elezioni suppletive; in tal caso il termine di cui al comma 3 decorre dal giorno della proclamazione del senatore eletto»;

all'art. 2, comma 1, aggiungere, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla prima riunione delle nuove Camere» le seguenti: «o dalla proclamazione dei senatori eletti nelle elezioni suppletive»;

all'art. 6 aggiungere, dopo il comma 3, il seguente: «4. In sede di prima applicazione dell'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto con la legge 27 luglio 1995, n. 309, i termini di cui all'art. 1, comma 3, e 2, comma 1, decorrono — per le elezioni suppletive già svoltesi prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1995, n. 309 — dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di Presidenza».

96A0938

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, il reddito di impresa è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria degli oneri connessi alla necessaria ristrutturazione delle reti distributive e delle perdite derivanti dai cali connessi alle caratteristiche del prodotto, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;

b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;

c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

2. La disposizione del comma 1 si applica per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1995 e per i due periodi successivi.

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 91 miliardi per il 1996, in lire 52 miliardi per il 1997 e in lire 13 miliardi per il 1998, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

«1. Sono considerati ricavi:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

d) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

f) i contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge».

— Il D.L. 30 dicembre 1995, n. 565, in corso di conversione in legge, reca: «Misure di completamento della manovra di finanza pubblica».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A0940

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 22 gennaio 1996, n. 583.

Premi nazionali per la traduzione - edizione 1996.

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale relazioni culturali - Uff. R.S.P.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale scambi culturali

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo scambi

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo spettacolo

Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Gabinetto

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Al Sindacato italiano traduttori letterari

All'Associazione italiana traduttori interpreti

All'Associazione italiana editori

Alla Confapi

All'A.I.P.E.

All'Associazione librai italiani

All'Unione stampa periodica italiana

Alla Federazione italiana editori giornali

Alla Federazione nazionale stampa italiana

Al Sindacato nazionale scrittori

Al Sindacato libero scrittori

All'Associazione italiana dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi

e, per conoscenza:

Al Gabinetto del Ministro

Si informa che, nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questo Ministero con decreto 4 febbraio 1988, ed in corso di realizzazione presso la Divisione editoria (soggiorni di studio per traduttori, organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, incontri, informazione, studio, ricerca e documentazione sui problemi della traduzione e sulla professionalità dei traduttori), sono stati istituiti i «Premi nazionali per la traduzione».

Una commissione di esperti presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali esprimerà pareri sulla assegnazione dei premi e sulla programmazione delle altre iniziative sopra menzionate che si avvarranno dei supporti operativi di un apposito «Centro per i traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni», già operante presso la stessa Divisione editoria.

Si riportano qui di seguito le norme del regolamento relativo ai «premi» con preghiera di volerle diffondere negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 1.

I «Premi nazionali per la traduzione» sono conferiti dal Ministro per i beni culturali e ambientali su conforme e motivato parere della commissione di cui sopra per l'importo complessivo di centoventi milioni di lire (*) e con la seguente articolazione:

A) quattro premi indivisibili dell'importo di venticinque milioni di lire ciascuno da conferire, quale riconoscimento di superiore merito, per l'attività svolta rispettivamente a:

1) un traduttore in italiano di una o più opere da altra lingua (classica o moderna) o dialetto;

2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere in italiano (o in dialetto);

3) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne) o dialetto;

4) un editore straniero per opere in italiano (o dialetto) tradotte in altre lingue;

B) fino a quattro premi speciali indivisibili di importo non inferiore a cinque milioni di lire ciascuno, da conferire in riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici, realizzati nell'ambito e in supporto del tradurre informazioni, messaggi, normative già concepiti in altra lingua o dialetto, o nella traduzione di testi non primariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano a mezzi della comunicazione di ogni altra specie, acquisiti per iniziativa individuale o nell'ambito di attività di imprese, enti, amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

(*) La suddetta somma potrà essere ridotta con riferimento alla disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei premi, la commissione si atterrà ai criteri qui di seguito indicati: le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati.

Per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevare la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi, non solo di ordine linguistico e tecnico, dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici.

Per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi, nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.

Art. 3.

La commissione procede con motivate delibere in ordine al conferimento dei premi sulla base delle proposte, degli orientamenti e delle valutazioni autonomamente elaborati nel proprio seno, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche in assenza di domanda o formale atto di candidatura. Proposte concernenti operatori, opere ed attività relative alla traduzione, che si ritengano meritevoli di riconoscimento, potranno essere inviate, anche a cura degli interessati, entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate di ogni elemento ed informazione atta a facilitarne la valutazione.

Le proposte devono essere inviate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria - Segreteria della commissione per i premi nazionali per la traduzione - Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma.

Art. 4.

La commissione delibera in ordine al conferimento dei premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico composto dagli esperti, fatte salve le eventuali ulteriori designazioni della stessa.

Ai lavori del suddetto comitato partecipano, con voto consultivo, il consigliere ministeriale aggiunto per l'editoria e il direttore della divisione editoria del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Per ciascuna edizione dei premi il comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato non rinnovabile, ne coordina altresì i lavori.

Il Ministero degli affari esteri è pregato di voler inviare copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero ed alle rappresentanze diplomatiche straniere accreditate presso la Repubblica italiana, anche agli istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso la U.E. ed alla commissione U.E. - Unità 10ª - cultura.

Il direttore generale dell'Ufficio centrale
per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria
SICILIA

96A0939

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 febbraio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1582,10
ECU	1975,41
Marco tedesco	1076,63
Franco francese	312,30
Lira sterlina	2434,54
Fiorino olandese	961,53
Franco belga	52,344
Peseta spagnola	12,782
Corona danese	278,24
Lira irlandese	2501,77
Dracma greca	6,522
Escudo portoghese	10,355
Dollaro canadese	1149,36
Yen giapponese	14,804
Franco svizzero	1318,42
Scellino austriaco	153,10
Corona norvegese	246,32
Corona svedese	226,97
Marco finlandese	343,93
Dollaro australiano	1194,17

96A1018

BANCA D'ITALIA

Autorizzazione al Banco di Desio e della Brianza, in Desio, all'emissione di assegni circolari

Il Banco di Desio e della Brianza, con sede legale in Desio e capitale sociale di lire 117 miliardi, ha chiesto — ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — di essere autorizzato ad emettere assegni circolari.

Considerato che la banca detiene un patrimonio di vigilanza superiore a lire 200 miliardi e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio, si rilascia l'autorizzazione all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A0942

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANZARO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 4 adottata in data 29 gennaio 1996, ha nominato il segretario generale dott. Raffaele De Franco Paladini conservatore del registro delle imprese.

96A0943

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, con deliberazione n. 78 adottata il 26 gennaio 1996, ha nominato conservatore dell'ufficio del registro delle imprese il segretario generale dott. Lucio Secci, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

96A0944

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 13 gennaio 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il decreto n. 197 del 22 dicembre 1995, concernente la specialità medicinale per uso veterinario «BAYTRIL» della Società estera Bayer AG di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla Società Bayer S.p.a. di Milano, a pagina 13, prima colonna, dove è scritto: «*Produttore:*», leggasi: «*Titolare A.I.C.:*».

96A0878

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 3 8 0 9 6 *

L. 1.400